



TESTO UNICO IMPOSTE DIRETTE

Art. 85-bis

Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia

Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

- a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
- b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge.

Versione in vigore dal 5 maggio 1968 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1974 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1958

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-imposte-dirette/art-85-bis-imprese-artigiane-organizzate-prevalentemente-con-il-lavoro-del/versione/27>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it